



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Determinazione n. 3668 / 2020 PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Prot. corr.10/8/11/26/91-18 (9268)

OGGETTO: Servizio di manutenzione dei veicoli dell'Amministrazione Comunale per il biennio 2019-2020. Procedura ristretta svolta sulla piattaforma E-Appalti FVG, contraddistinta con numero tender_2012. Subprocedimento relativo a nuova valutazione delle offerte economiche.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

- con Determinazioni Dirigenziali n. 3565/2018 del 18.12.2018 e n. 3888/2018 del 31.12.2018 si è provveduto ad autorizzare il ricorso alla procedura ristretta svolta sulla piattaforma Eappalti FVG, (poi contraddistinta con numero tender_2012), per l'affidamento della gestione del servizio di manutenzione delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria dei veicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale per l'anno solare 2019 e 2020;

- con propria Determinazione n. 2697/2019 dd. 14.06.2019, per le motivazioni che qui si intendono pienamente recepite, si è determinato di proporre al Dirigente competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento della gestione del servizio di manutenzione dei veicoli dell'Amministrazione Comunale per il biennio 2019-2020;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1637/2019 del 02.07.2019 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di manutenzione dei veicoli dell'Amministrazione Comunale alla ditta Officine FVG Srl per i Lotti 1 (manutenzione autoveicoli polizia locale) e 4 (manutenzione carrozzerie veicoli) e alla ditta Autofficina Carli per il Lotto 2 (manutenzione autoveicoli comune);

dato atto che:

- avverso tale aggiudicazione il Consorzio Parts & Services, partecipante alla procedura di gara, ha proposto ricorso innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia;

- con sentenza 525 dd. 11.12.2019 il TAR Friuli Venezia Giulia, sezione prima, si è espresso nel senso di accogliere tale ricorso in ragione della acclarata (e non sanata) mera incompletezza formale delle offerte scrutinate dalla commissione giudicatrice, carenti dell'indicazione separata dei costi della manodopera in violazione della disposizione racchiusa nell'art. 95, 10 co., D. Lgs. n. 50 del 2016, dichiarando l'illegittimità degli atti della procedura, oggetto del gravame, ivi comprese le

determinazioni con le quali erano stati aggiudicati i singoli lotti;

- nella medesima sentenza lo stesso TAR incidentalmente argomentava in merito ad una possibile manchevolezza nell'offerta presentata dalla stessa ricorrente, precisando che: *“anche l'offerta della ricorrente potrebbe essere attinta da analoghe censure (la ricorrente, pur avendo modificato di propria iniziativa il modello su cui redigere la propria offerta, si è limitata a fornire un dato medio, non del tutto rappresentativo degli elementi economici richiesti dalla disposizione richiamata): ma occorre anche precisare, nel contempo, che il rilievo (di cui potrà eventualmente tenere conto l'Amministrazione, nel corso degli ulteriori seguiti procedimentali) non può ora influire sull'esito del giudizio, non essendo stato dedotto dalle controinteressate (con intento simmetricamente escludente) mediante la proposizione di un'impugnazione incidentale”* e ulteriormente indicando: *“Va peraltro soggiunto che anche l'offerta della ricorrente potrebbe essere attinta da analoghe censure (la ricorrente, pur avendo modificato di propria iniziativa il modello su cui redigere la propria offerta, si è limitata a fornire un dato medio, non del tutto rappresentativo degli elementi economici richiesti dalla disposizione richiamata): ma occorre anche precisare, nel contempo, che il rilievo (di cui potrà eventualmente tenere conto l'Amministrazione, nel corso degli ulteriori seguiti procedimentali)”*;

dato atto che in ottemperanza a tale sentenza il sottoscritto, quale RUP del procedimento, adottava la determinazione n. 463/2020 con la quale:

1) revocava, per le motivazioni di cui in premessa, la propria Determina n. 2545/2019 dd. 07.06.2019 ed i propri atti ad essa conseguenti, tra i quali la Determinazione n. 2697/2019 dd. 14.06.2019;

2) prendeva atto di come il TAR in sentenza, pur non potendosi formalmente pronunciare in tal senso, avesse comunque evidenziato in modo chiaro il fatto che pure l'offerta economica del consorzio PARTS & SERVICES non aveva fornito un dato relativo al costo proprio della manodopera – nei modi declinati nella sentenza in premessa e *“rappresentativo degli elementi economici richiesti dalla disposizione”* di Legge - per cui, *stricto sensu*, anche le offerte economiche presentate dallo stesso consorzio erano ritenute in buona sostanza prive di tale indicazione nei termini previsti dall'art. 95 del D. Lgs 50/2016;

3) proponeva di conseguenza al Dirigente competente - in stretta aderenza alla sentenza 525 dd. 11.12.2019 del TAR Friuli Venezia Giulia sezione prima, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e con riferimento all'art. 83, comma 8 del medesimo D. Lgs. 50/2016 - che le offerte economiche presentate dalle seguenti ditte: Goriziane Group Srl per i lotti 1,2,4, Samauto Srl per i Lotti 1 e 2, Officine Fvg per il Lotto 1, Adria Diesel per il Lotto 2 e consorzio PARTS & SERVICES per i lotti 1,2,4 venissero escluse dal procedimento di valutazione per tutti i Lotti di partecipazione;

4) proponeva infine al Dirigente competente che, alla luce di dette esclusioni e non essendo stata presentata alcuna offerta economica valida per i tre Lotti oggetto della procedura di gara, la stessa venisse dichiarata infruttuosa;

dato atto che con propria Determinazione Dirigenziale 485/2020 il Direttore del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo disponeva tra l'altro di:

1) procedere in aderenza alle motivazioni contenute nella Determina n. 463/2020 dd. 03.02.2020, assunte dal R.U.P. e alla luce di quanto statuito nella sentenza 525 dd. 11.12.2019 del TAR Friuli Venezia Giulia, sezione prima;

2) revocare pertanto la propria Determina Dirigenziale n. 1637/2019 del 02.07.2019 di aggiudicazione del servizio di manutenzione dei veicoli dell'Amministrazione Comunale in quanto illegittima;

3) dare atto che era stata revocata la Determina del Responsabile di P.O Gestione Attività Amministrative e Contabile n. 2545/2019 dd. 07.06.2019 e gli atti ad essa conseguenti, tra i quali la

Determina del Responsabile di P.O Gestione Attività Amministrative e Contabile n. 2697/2019 dd. 14.06.2019;

4) escludere dal procedimento di valutazione - in stretta aderenza alla sentenza 525 dd. 11.12.2019 del TAR Friuli Venezia Giulia, sezione prima - ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e con riferimento all'art. 83, comma 9 del medesimo D. Lgs. 50/2016, le offerte economiche presentate dalle seguenti ditte: Goriziane Group Srl per i lotti 1,2,4, Samauto Srl per i Lotti 1 e 2, Officine Fvg per il Lotto 1, Adria Diesel per il Lotto 2 e consorzio PARTS & SERVICES per i lotti 1,2,4;

5) dare atto che, alla luce di dette esclusioni e non essendo stata presentata alcuna offerta economica valida per i tre Lotti oggetto della procedura di gara, che la gara di cui trattasi era dichiarata infruttuosa;

dato atto che:

- avverso le citate determinazioni 463/2020 e 485/2020 il Consorzio Parts & Services proponeva nuovamente ricorso innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia;

- il TAR si pronunciava sul giudizio di ottemperanza con propria sentenza n. 266 dd. 20.07.2020, non ravvisando nei provvedimenti della scrivente Amministrazione alcun comportamento elusivo della sentenza 525/2019;

- successivamente si pronunciava nel merito con propria sentenza n. 301/2020 dd. 14.09.2020, accogliendo il ricorso del Consorzio ricorrente, in quanto ravvisava nelle determinazioni 463/2020 e 485/2020 sopra richiamate un difetto di motivazione, laddove le stesse si erano basate essenzialmente sul recepimento delle considerazioni dubitative espresse dal medesimo TAR nella sentenza 525/2019 circa la conformità a legge delle offerte del ricorrente, e non erano state adottate invece autonome ed ulteriori valutazioni in merito da parte della Stazione Appaltante;

- in particolare con la sentenza 301/2020 il TAR riteneva che *“un provvedimento di esclusione non può fondarsi sulla mera e apodittica affermazione secondo cui il costo della manodopera indicato sarebbe non del tutto rappresentativo degli elementi economici richiesti”*. *L'Amministrazione avrebbe invece dovuto illustrare le ragioni per cui ha ritenuto insufficiente l'indicazione di un valore medio, pur nell'ambito dell'affidamento di un servizio la cui effettiva consistenza appare indeterminabile a priori (è aleatoria, infatti, la quantità di interventi di manutenzione dei veicoli che saranno richiesti dall'Amministrazione nel periodo di riferimento)”*;

- in conseguenza di un tanto il TAR provvedeva all'annullamento dei provvedimenti impugnati (determinazioni 463/2020 e 485/2020) rimettendo la scrivente Amministrazione nelle condizioni di rivisitare il procedimento e disporre in maniera conseguente alle proprie autonome valutazioni nel merito;

preso atto, per il combinato disposto di quanto espresso in entrambe le sentenze sopra richiamate, che:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1637/2019 del 02.07.2019 di aggiudicazione del servizio di manutenzione dei veicoli dell'Amministrazione Comunale risulta illegittima;

- del pari è quindi illegittimo l'affidamento – peraltro non formalizzato proprio in quanto *sub iudice* - del servizio alla ditta Officine FVG Srl per i Lotti 1 (manutenzione autoveicoli polizia locale) e 4 (manutenzione carrozzerie veicoli) e alla ditta Autofficina Carli per il Lotto 2 (manutenzione autoveicoli comune);

dato atto che, in ragione di detta illegittimità e secondo quanto statuito nelle sentenze, risulta necessario rivisitare il procedimento, una volta regredito sino al momento in cui si è verificata la contestata situazione di irregolarità, e che detto momento deve rinvenirsi nella propria

Determinazione n. 2545/2019 dd. 07.06.2019 con la quale è stata effettuata la valutazione delle offerte economiche, sulla base del Verbale delle Operazioni di apertura della Busta Economica dd. 29.05.2019;

dato atto che con la Determinazione Dirigenziale 3565/2018, citata in premessa, lo scrivente è stato nominato RUP del presente procedimento;

viste le Linee Guida n. 3 ANAC recanti Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;

dato atto che, in ragione della procedura di gara, non risulta necessario procedere alla riconvocazione del Seggio di Gara in quanto:

- nel Verbale delle Operazioni di apertura della Busta Economica dd. 29.05.2019 sono già riportati sia i dati presenti nelle singole offerte economiche sia i rilievi effettuati dal rappresentante del consorzio PARTS & SERVICES;

- nel medesimo Verbale lo scrivente in qualità di R.U.P. precisava che *“ci si trova nell'ambito della seduta di un seggio di gara deputato unicamente all'apertura pubblica delle buste: ogni considerazione relativa ad eventuali esclusioni, ammissioni e aggiudicazioni sarà definita successivamente a seguito dell'opportuna istruttoria.”*;

ritenuto pertanto di procedere ad una nuova valutazione delle offerte economiche residuali rispettosa di quanto disposto con le sentenze 525/2019 e 301/2020 del TAR Friuli Venezia Giulia;

visto il Verbale delle Operazioni di apertura della Busta Economica dd. 29.05.2019, dal quale si evince che le seguenti ditte: ACI Global Servizi per i lotti 1, 2 e 4; Adria Diesel per il Lotto 2; utofficina Carli per il lotto 2; Goriziane Group Srl per i lotti 1, 2 e 4; Officine FVG per il lotto 1, 2 e 4; Samauto Srl per i Lotti 1 e 2 non hanno indicato i costi propri della manodopera come scrutinati dalla sentenza 525/2020;

valutato altresì che l'offerta economica presentata dalla ditta ACI Global Servizi S.p.A. per tutti i tre Lotti di partecipazione presenta un ulteriore difetto in quanto la stessa risulta qualificabile come offerta espressa in maniera plurima e indeterminata, che non permette di attribuire il punteggio riferito alla sezione 'prelievo mezzo' e quindi contraria alle previsioni espresse della lettera di invito;

valutata l'impossibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per l'integrazione dei costi propri della manodopera, in quanto ciò sarebbe stato possibile, come indicato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sent. 309/2018 e dal TAR Lombardia 1680/2019, solo in presenza di una oggettiva impossibilità di modificare la modulistica proposta dalla stazione appaltante (mentre è pacifico che tale situazione qui non ricorre, posto che una delle ditte offerenti ha modificato la modulistica mediante inserimento di una postilla);

ritenuto pertanto che dette offerte - ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e con riferimento all'art. 83, comma 8 del medesimo D.Lgs. 50/2016 – siano incomplete e quindi che le stesse vadano escluse dal procedimento di valutazione per i tre Lotti di partecipazione;

rilevato dal succitato Verbale delle Operazioni di gara che per ogni Lotto di partecipazione il Consorzio PARTS & SERVICES ha inserito una postilla in cui viene indicata la stima del costo orario della manodopera (stimato in Euro 20,31) ottenuta da una media operata sui costi delle tabelle ministeriali del costo del lavoro per il CCNL metalmeccanica-operai;

rilevato altresì che il TAR Friuli Venezia Giulia, nella sentenza 525/2020, ha espresso una considerazione dubitativa in merito alla regolarità dell'offerta presentata dal Consorzio, indicando come lo stesso si sia limitato a fornire un dato medio non del tutto rappresentativo degli elementi economici richiesti dalla disposizione di legge;

appurato però come tale considerazione, fatta propria dalla scrivente Amministrazione con

le Determinazioni 463/2020 e 485/2020 in virtù delle quali era stata disposta anche nei confronti del Consorzio l'esclusione dal procedimento, sia stata ritenuta dal medesimo TAR – con la successiva sentenza 301/2020 – non sufficiente per motivare tale esclusione;

preso atto che:

- nella sentenza 301/2020 si invita la scrivente Amministrazione ad *“illustrare le ragioni per cui ha ritenuto insufficiente l'indicazione di un valore medio, pur nell'ambito dell'affidamento di un servizio la cui effettiva consistenza appare indeterminabile a priori”*;

- le considerazioni in merito ad un servizio la cui effettiva consistenza era (ed è) indeterminabile ed aleatoria, già erano state alla base della volontà manifestata dalla scrivente Amministrazione di considerare validamente formulate le offerte delle ditte che non avevano formalmente indicato il proprio costo della manodopera, considerando tale indicazione quale mero formalismo che nel caso di specie non avrebbe apportato nessun elemento di valore alla procedura stessa;

- alla luce della statuizione contenuta nella Sentenza del TAR n. 525/19 per cui il dato va formalmente riportato nell'offerta economica, e della successiva di cui alla sentenza del TAR n. 301/20 che ha ritenuto carenti di motivazioni i provvedimenti adottati in stretta aderenza al precedente pronunciamento, non si ravvisano ulteriori motivazioni che possano far ritenere irregolare l'offerta presentata dal Consorzio ed escluderla pertanto dalla procedura;

avendo perciò proceduto, in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza 301/2020, ad una completa rivalutazione delle offerte economiche presentate retroagendo al momento antecedente alla formazione degli atti annullati, e valutando che non vi siano elementi apprezzabili per ritenere scorretta l'indicazione del 'costo medio' come formulata dal Consorzio Parts & Services;

vista la Determinazione 442/2019, prot. 6/3/1/1-2019, dd. 30.01.2019 del Direttore del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo, di conferimento dell'incarico per la Posizione Organizzativa "Gestione attività amministrative e contabili", con competenza all'adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

ritenuto infine che la scrivente Amministrazione, giusto parere favorevole della Giunta Comunale dd. 08.10.2020, non ha interesse ad impugnare la sentenza di cui trattasi, per cui è opportuno e conforme a principi di buona fede e correttezza dare attuazione – come sopra precisato - alle statuizioni della sentenza stessa, per tutela dell'affidamento di tutti i partecipanti alla procedura in oggetto;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la propria Determina n. 2545/2019 dd. 07.06.2019 ed i propri atti ad essa conseguenti, tra i quali la Determinazione n. 2697/2019 dd. 14.06.2019;

di proporre al Dirigente competente l'esclusione - ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e con riferimento all'art. 83, comma 8 del medesimo D. Lgs. 50/2016 - dell'offerta economica presentata dalla ditta ACI Global Servizi S.p.A. dal procedimento di valutazione per tutti i tre Lotti di partecipazione in quanto la stessa risulta qualificabile come offerta espressa in maniera plurima e indeterminata che non permette di attribuire il punteggio riferito alla sezione "prelievo mezzo" e quindi contraria alle previsioni espresse della lettera di invito;

di proporre al Dirigente competente - in ottemperanza alle sentenze 525 dd. 11.12.2019 e 301 dd. 14.09.2020 del TAR Friuli Venezia Giulia, sezione prima, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.

Lgs. 50/2016 e con riferimento all'art. 83, comma 8 del medesimo D. Lgs. 50/2016 - che le offerte economiche presentate dalle seguenti ditte: Goriziane Group Srl per i lotti 1,2,4, Samauto Srl per i Lotti 1 e 2, Officine Fvg per il Lotto 1, Adria Diesel per il Lotto 2 e ACI Global Servizi S.p.A, per i lotti 1,2,4 vengano escluse dal procedimento di valutazione per tutti i Lotti di partecipazione, in quanto mancanti dell'indicazione espressa del costo proprio della manodopera;

di proporre al Dirigente competente, alla luce di dette esclusioni, l'aggiudicazione dei lotti 1, 2 e 4 alla ditta Consorzio Parts & Services.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Andrea Prodan

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PRODAN ANDREA

CODICE FISCALE: PRDNDR74T02L424F

DATA FIRMA: 19/10/2020 16:39:35

IMPRONTA: 6D431F9DC26EEEC91A0CAE2C2550BCCCC126C0252718FE2456BB0D6F40CD7FA
C126C0252718FE2456BB0D6F40CD7FA45B449789FF80F23F465EE8687FFEDA2
45B449789FF80F23F465EE8687FFEDA295BB6B8BC60964936666095C1967D2E6
95BB6B8BC60964936666095C1967D2E6B19C8B219D7B64AA276F74052BE02223

NOME: PRODAN ANDREA

CODICE FISCALE: PRDNDR74T02L424F

DATA FIRMA: 19/10/2020 16:40:40

IMPRONTA: 679584C5D9547C17E3A4674393A9B835F9B165A2D4E85AB27DB8ECDC87DC1449
F9B165A2D4E85AB27DB8ECDC87DC1449EDBC143E8EAE260E521D1A61A9294AA4
EDBC143E8EAE260E521D1A61A9294AA4CAC077CB79776429670BB034A8DE120C
CAC077CB79776429670BB034A8DE120C56CBC00DDEDBE3C804BD5AF7DDD39F55